



Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia

Via Garibaldi 44/a 34173 Venezia-Mestre
www.agronomiforestalivenezia.it

ordine@agronomiforestalivenezia.it - protocollo.odaf.venezia@conafpec.it

Regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione all'Ordine

(Art. 13, lett. I, Legge n. 3 del 7 gennaio 1976 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione del Consiglio n 2019-09 del 14.03.2019

In vigore dal 1° Aprile 2019

[Vers. 00.00]

Regolamento per la riscossione della quota annuale di iscrizione all'Ordine

Sommario	pag.
Premessa	1
Art. 1. Oggetto.....	1
Art. 2. Determinazione della quota annuale.....	1
Art. 3. Obbligatorietà del pagamento	1
Art. 4. Titolari dell'obbligo di pagamento.....	2
Art. 5. Formazione dei ruoli	2
Art. 6. Modalità di pagamento delle quote annuali e regime sanzionatorio	3
Art. 7. Avvisi di pagamento.....	3
Art. 8. Provvedimento disciplinare di sospensione per morosità.....	4
Art. 9. Onere della prova	4
Art. 10. Notifiche	5
Art. 11. Recupero dei crediti.....	5
Art. 12. Efficacia.....	5
Art. 13. Norma transitoria	5

Premessa

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia

- **Visto** l'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali il potere di stabilire, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- **visto** l'art. 13 lett. m) che attribuisce allo stesso il compito di adottare provvedimenti disciplinari verso l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale;
- **considerato** che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Venezia intende proseguire nella riscossione diretta della quota annuale dovuta dagli iscritti, nell'ottica dell'efficacia, economicità e tempestività dell'incasso;
- **considerato** che la gestione della morosità si traduce in un aggravio di spese a carico dell'Ordine e pertanto si rende necessaria la definizione di modalità di azioni specifiche e coordinate;

al fine di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione adotta il seguente Regolamento.

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione del contributo annuale di cui all'art. 13, lettera l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. e definito quale somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia deve pagare ogni anno fino al momento della cancellazione.

Sono esclusi dal pagamento gli iscritti appartenenti alle categorie B, C e D di cui al "Regolamento delle categorie di Iscritti soggette ad esonero e delle onorificenze" approvato dal CONAF con delibera n. 122 del 22/04/2010.

Art. 2. Determinazione della quota annuale

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 13 lett. l) della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i. all'atto della predisposizione dei conti consuntivo e preventivo, individua l'ammontare della quota di iscrizione annuale necessaria e sufficiente a coprire le spese previste.

È facoltà del Consiglio stabilire quote differenziate per le nuove iscrizioni nonché per gli iscritti appartenenti a particolari categorie d'età, di merito professionale o giuridiche (giovani, anziani, con nota a margine, ecc.).

Entro il successivo mese di marzo, come previsto dall'art. 17 della L. 3/76 e dall'art. 4 del DPR 350/81, viene convocata l'assemblea degli iscritti che provvede all'approvazione dei conti e della quota.

Art. 3. Obbligatorietà del pagamento

Il mancato pagamento della tassa annuale e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine; lo stesso, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare, a norma dell'art. 13 comma 1, lett. m) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 e s.m.i.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione, indirizzata all'Ordine medesimo, cui dovrà essere allegata prova della regolarità dello stato dei pagamenti.

La cancellazione decorrerà dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta della cancellazione.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.

In caso di trasferimento ad altro Ordine, si rinvia a quanto riportato al successivo art. 4.

Art. 4. Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono tenuti al pagamento della quota annuale tutti coloro che risultano iscritti alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento o che abbiano presentato regolare istanza di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Sono esclusi coloro che entro il 31 dicembre dell'anno precedente abbiano presentato domanda di cancellazione.

In casi eccezionali ed opportunamente motivati, il Consiglio può valutare la possibilità di esonerare dal pagamento gli iscritti la cui richiesta sia pervenuta successivamente alla citata scadenza.

Salvo eventuali diversi accordi tra gli Ordini Provinciali, in caso di trasferimento valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a) i provenienti da altro Ordine, che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Ordine di Venezia entro il 31 dicembre dell'anno precedente, sono tenuti a pagare il contributo relativo all'anno di riferimento all'Ordine di Venezia;
- b) gli iscritti che abbiano richiesto all'Ordine di Venezia il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine entro il 31/12 dell'anno precedente pagheranno la quota all'Ordine di destinazione solo nel caso in cui entro la medesima data sia pervenuta all'Ordine di Venezia la comunicazione di avvenuta iscrizione al nuovo Ordine. In caso contrario il contributo sarà dovuto all'Ordine di Venezia.

Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

La richiesta di cancellazione o trasferimento avanzata dall'iscritto non in regola con i pagamenti dovuti è accoglibile ma rimangono integri i diritti dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo di morosità nonché delle spese derivanti e conseguenti.

Art. 5. Formazione dei ruoli

Entro il mese di aprile, il Tesoriere provvede alla formazione dei ruoli predisponendo l'elenco degli iscritti al 1 gennaio dell'anno in corso con l'indicazione della quota per l'anno corrente eventualmente aumentata degli oneri (sanzioni e costi) conseguenti ad accertati ritardi di pagamento relativi agli anni precedenti.

La comunicazione dell'importo da versare e la relativa scadenza è comunicata a ciascun iscritto con le modalità di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Art. 6. Modalità di pagamento delle quote annuali e regime sanzionatorio

Salvo specifica disposizione deliberata dal Consiglio o dall'Assemblea dell'Ordine, la scadenza per il pagamento delle quote annuali è fissata al **30 giugno dell'anno di riferimento**; l'avviso di pagamento, da effettuarsi con le modalità individuate dal Consiglio dell'Ordine, è comunicato dal Presidente a tutti gli Iscritti come specificato al successivo art. 7.

In caso di ritardato pagamento rispetto al predetto termine, il contributo dovrà ritenersi maggiorato nella misura del 4,5 % annuo, applicato alla durata effettiva del ritardo, e degli oneri aggiuntivi di riscossione e/o consequenziali alla attivazione di procedura disciplinare.

Il predetto tasso è determinato in analogia con quanto definito dal DM 21.5.2009 (Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi), art. 3.

Al fine della applicazione delle voci aggiuntive di cui sopra si definiscono i seguenti valori minimi:

- | | |
|---|---------|
| • Interessi di mora | 5,00 € |
| • Oneri aggiuntivi di segreteria e di riscossione | 10,00 € |
| • Spese per attivazione di procedura disciplinare | 50,00 € |

Nella comunicazione di sollecito o di ingiunzione, le predette voci, fatti salvi gli importi minimi sopra richiamati, saranno aggiornati d'ufficio avuto riguardo della durata del ritardo e della entità degli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti.

I predetti oneri, conteggiati d'ufficio, potranno altresì essere posti a carico dell'iscritto moroso in occasione della formazione dei ruoli dell'anno successivo.

Art. 7. Avvisi di pagamento

Con anticipo di almeno 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento, il Presidente provvede ad inviare a ciascun iscritto una lettera contenente tutte le informazioni utili per la corresponsione della quota e degli eventuali oneri indicandone l'ammontare, le modalità di pagamento e rimandando espressamente al presente regolamento per ogni altro chiarimento.

L'avviso, oltre che pubblicato sul sito web dell'Ordine, viene trasmesso agli iscritti attraverso PEC o forma equivalente.

È compito degli iscritti accertarsi che l'avviso di pagamento della quota annuale sia pervenuto nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento e segnalarne sollecitamente alla segreteria dell'Ordine la eventuale mancata ricezione.

Quest'ultima, pertanto, non costituirà giustificazione ammissibile per un eventuale ritardato pagamento.

Trascorsi **30 giorni dalla scadenza**, il Tesoriere, dopo aver verificato la mancata corresponsione del contributo, invia una nota di sollecito bonario a mezzo PEC a ciascun iscritto interessato dal ritardo.

Trascorsi **60 giorni dalla scadenza** di pagamento, il Consiglio, su proposta del Tesoriere, dopo aver verificato la mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, dispone l'invio agli interessati a mezzo PEC o forma equivalente, di un sollecito formale nel quale devono essere specificati l'importo del contributo annuale, le maggiorazioni per ritardato pagamento oltre agli oneri

derivanti da spese e sanzioni eventualmente dovute, pregresse e maturate determinate con le modalità di cui al precedente art. 6.

A tal fine l'Ordine può avvalersi delle forme di iscrizione a ruolo o di ingiunzione previste dalla normativa in materia di riscossione.

Trascorsi **12 mesi dalla scadenza** di pagamento, dopo che il Tesoriere abbia verificato la mancata corresponsione del contributo annuale o parte di esso, il Presidente invia agli interessati, a mezzo PEC o forma equivalente, una lettera monitoria evidenziando il perdurante stato di morosità.

La diffida deve contenere anche l'indicazione dell'importo di cui si chiede il versamento nonché le modalità ed il termine per eseguirlo.

Art. 8. Provvedimento disciplinare di sospensione per morosità

La lettera monitoria trasmessa all'iscritto dal Presidente a seguito di morosità superiore ai 12 mesi, di cui al precedente articolo 7, costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e, pertanto, deve segnalare che, in caso di inadempienza entro il termine di 30 giorni, si procederà al deferimento al Consiglio di Disciplina per l'avvio del provvedimento di sospensione.

Trascorsa inutilmente anche la nuova scadenza fissata, nella prima riunione utile dopo tale data, il Consiglio delibera l'avvio del procedimento di sospensione degli iscritti morosi trasmettendo gli atti al Consiglio di Disciplina.

Il procedimento disciplinare dovrà concludersi entro tre mesi dalla trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina.

A far data dall'avvio del procedimento di sospensione, fino alla sua chiusura, agli iscritti morosi verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine: vidimazione parcelle, validazione crediti formativi, ecc.

Per tutto quanto concerne le procedure relative alla attivazione e conduzione del procedimento disciplinare si rimanda alla vigente normativa e ad apposito regolamento.

Si ricorda che nel caso di sospensione per morosità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 13, 34, 47, 48 e 49 della L. 3/76 e dall'art. 23 del DPR 350/81 e s.m.i.

Rilevato che il presupposto di sospensione per morosità non dia margini di apprezzamento discrezionale, non è prevista l'audizione dell'incolpato.

La sospensione dall'esercizio della professione comporta la restituzione degli elementi di identificazione professionale dell'iscritto (smartcard, firma digitale, timbro) in mancanza della quale il Consiglio procederà a norma dell'art. 23 DPR 350/81 dandone comunicazione alla Procura della Repubblica e per conoscenza al Ministero di Giustizia ed al CONAF.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata dal Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver provveduto all'integrale corresponsione delle quote pregresse e degli oneri conseguenti il ritardato pagamento come notificati.

La segreteria provvede alle comunicazioni dovute al soggetto interessato e agli enti indicati all'art. 49 della Legge 3/1976.

Art. 9. Onere della prova

È compito dell'iscritto, in caso di morosità, trasmettere adeguata documentazione attestante il versamento della quota e degli eventuali oneri aggiuntivi.

Art. 10. Notifiche

Per le notifiche rimane applicabile il 1° comma dell'art. 31 del DPR 350/81 il quale dispone che "in caso di mancato recapito per irreperibilità dell'interessato, esse sono depositate ad ogni effetto presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine per un periodo di 90 giorni".

La lettera spedita ad indirizzo esatto ma non ritirata rispetta la procedura e la compiuta giacenza equivale a valida comunicazione.

Art. 11. Recupero dei crediti

In caso di reiterata omissione del pagamento della quota annuale, il Presidente, trascorsi 12 mesi dalla comunicazione di sospensione e dopo aver consultato il Consiglio in apposita riunione, darà incarico al Legale affinché proceda alla riscossione coattiva del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi.

Art. 12. Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 aprile 2019 e annulla e sostituisce ogni atto contrastante pregresso.

Art. 13. Norma transitoria

Il Consiglio dell'Ordine a seguito dell'adozione del presente regolamento avvierà i procedimenti di cui agli articoli 7 e 8 nei confronti degli iscritti attualmente debitori che non regolarizzino la propria posizione entro la data del 30 aprile dell'anno corrente.

Gli iscritti attualmente sospesi per morosità mantengono il loro stato e vengono assoggettati alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Venezia Mestre, 14 marzo 2019